

**Franco Enoch**

CN = Enoch  
Franco  
C = IT

**AVVISO**

**PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO-ROMA**

**SEZIONE III-BIS N. 4567/2021 DEL 7.09.2021**

**NEL GIUDIZIO N.R.G. 8281/2021**

I sottoscritti avvocati Franco Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e Francesca Dimonte (C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, nella qualità di difensori della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, nata a Gattinara (VC) il 21.08.1965 e residente in Biella (BI), Via Trieste n. 33 (C.F. TVR LNE 65M61 D938M), con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: **franco.enoch@pecstudio.it**, in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021, con la quale, nell'ambito del giudizio n. R.G. 8281/2021 è stata disposta la integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione,

**AVVISANO**

**1.** che **l'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** avanti alla quale si procede è il **TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE III-BIS** ed il ricorso di cui si tratta è iscritto al **n. R.G. 8281/2021**;

**\*\***

**2.** che il ricorso è stato proposto dalla **RICORRENTE** Prof.ssa **Elena TAVERNA**,  
contro  
le **AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*,

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del  
Ministro *p.t.*,

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO  
TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*, i

**LICEO "AMEDEO AVOGADRO" BIELLA**, in persona del Dirigente  
Scolastico *p.t.*;

nonché in via diretta nei confronti di **ALCUNI  
CONTROINTERESSATI**, vale a dire i docenti **Francesca NICOLI,  
Elena ROSINA, Irene FININGUERRA e Loretta PIDELLO**.

\*\*

**3.** che con il **RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO** la prof.ssa  
Taverna ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e previa  
misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dei seguenti  
**PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83**, (recante Linee guida per  
l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267,  
contenente la disciplina delle modalità procedurali per il  
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento),  
limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include "arte ed  
immagine" tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e  
conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di  
servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola

pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria,

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- **provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021**, comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell’ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell’Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all’art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00;

- **provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021)**, trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;

- non conosciuti **provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;**
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

\*\*

- che i **MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO** sono qui di seguito **sintetizzati.**

Il ricorso ha, come detto, ad oggetto l'imugnazione dei sopra indicati provvedimenti dell'Amministrazione Scolastica con i quali la prof.ssa Elena Taverna - pur utilmente inserita in 8° posizione, con 117 punti, in sede di prima pubblicazione nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e che, per l'effetto, era risultata destinataria di contratto di docenza di sostegno nello scorso a.s. presso il Liceo 'Amedeo Avogadro' di Biella - è stata ricollocata in deteriore posizione e punteggio (con punti 33,00) nella suddetta graduatoria.

Quanto sopra, a seguito di controlli svolti e della nuova (non) valutazione dei titoli di servizio in possesso della medesima.

Infatti:

pur avendo la ricorrente svolto per ben 14 anni scolastici servizio di insegnamento presso la scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella, nella materia "Arte e Immagine" ,

pur essendo in possesso di titolo di studio specifico (Laurea triennale in "Studio e Gestione dei Beni Culturali" prima e Laurea magistrale in "Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico" poi,

entrambe con la massima votazione 110/110 e lode) e di adeguata formazione didattica accertata dalla coordinatrice delle attività didattiche dell'Istituto paritario, non essendo in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione, il pregresso servizio svolto dalla ricorrente non veniva considerato valido a fini di punteggio, in quanto non rientrante tra le materie previste dall'art. 6.3. del D.M. 10.10.2008 n. 83.

Ciò in quanto detto art. 6.3. consente la possibilità di sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "*delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria*" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "*arte ed immagine*".

Pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6.3.

Conseguentemente la prof.ssa Taverna, con ricorso notificato in data 10.08.2021 e depositato il successivo 11.08.2021 si vedeva costretta ad impugnare avanti al TAR Lazio-Roma l'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale citato, nella parte in cui non include anche la materia "arte e immagine" tra le materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica della Coordinatrice delle attività didattiche (come in possesso della

prof.ssa Taverna) a prescindere da diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione.

Impugnando al contempo i conseguenti e derivati provvedimenti del Liceo "Amedeo Avogadro" e dell'Ufficio Scolastico di Biella che espressamente non riconoscevano più il pregresso punteggio alla ricorrente. Chiedendone l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari, anche in via monocratica, per il dedotto motivo di **"Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta"**.

Risulta evidente l'illegittimità per tutti tali profili dell'impugnata previsione di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83.

Infatti non si comprende perché solo gli insegnanti delle materie, "lingua straniera", "educazione musicale", "tecnologia informatica" ed "educazione motoria", in alternativa al diploma di istituto magistrale e/o della laurea in scienze della formazione, possano avvalersi di diploma di studio specifico (e di adeguata formazione didattica valutata dal coordinatore della scuola paritaria) per l'insegnamento delle corrispondenti materie nella scuola primaria paritaria, costituente peraltro valido titolo per la graduatoria.

E non si comprende invece perché così non debba essere per gli insegnanti di “arte ed immagine”, avendo tale materia (più che) pari dignità rispetto a quelle di cui sopra, risultando peraltro espressamente ricompresa nelle “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola primaria” di cui al D.Lgs. n. 59/2004 e relativi allegati poi integrati e sostituiti dal Regolamento 16.11.2012, n. 254, normativa che individua quali discipline necessarie per la scuola primaria le materie di:

- Italiano
- Lingua inglese
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- **Arte e immagine**
- Educazione fisica
- Tecnologia

(Oltre all'insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la L. n. 92/2019 e di Religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgano). In altri termini la ‘tipicità’ e la ‘specificità’ della materia “arte e immagine” e dei correlati titoli di studio specifici (pacificamente e dall’inizio dell’insegnamento nella scuola paritaria primaria in possesso della ricorrente), non paiono francamente dissimili dalle pari ‘tipicità’ e specificità’ delle materie (sopra sottolineate) come

elencate nell'impugnato art. 6.3 del D.M. n. 83/2008.

Con incomprensibile, dispari, sviata ed ingiusta sottrazione da tale elenco della materia "arte e immagine".

E con altrettanto irrazionale, sviata, dispari ed ingiusta mancata valutazione in graduatoria dei correlati titoli di servizio per chi, come la prof.ssa Taverna, ha per tanti anni insegnato nella scuola primaria paritaria, in possesso di laurea specifica per la materia di "arte e immagine" (oltre che di appurata valutazione didattica positiva da parte del coordinatore della scuola).

Con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati del Liceo Amedeo Avogadro Biella e dell'Ufficio Scolastico - Ambito X di Biella, con i quali, in espressa e sola applicazione di tale disposto - e così senza ritenere valido il punteggio per tutti i 14 anni di insegnamento di arte ed immagine nella scuola primaria paritaria - è stato decurtato in modo assolutamente penalizzante (da 117,00 a 33,00) il punteggio di graduatoria della ricorrente.

In ripetuta e ribadita violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e di divieto di disparità di trattamento direttamente discendenti dall'art. 3 della Costituzione, nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Infine, posto che per effetto del nuovo punteggio la ricorrente non poteva più mantenere il proprio posto di lavoro ed il derivato sostentamento economico, oltre che i proseguire in continuità l'utile insegnamento sul posto di sostegno con la ragazza disabile cui era stata assegnata nel precedente anno scolastico presso Liceo Amedeo



Avogadro di Biella, indirizzo Scienze Umane, la stessa invocava in suo favore la tutela cautelare anche anticipatoria.

\*\*

- che con **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**, la prof.ssa Taverna ha impugnato la **nuova rettificata Graduatoria Provinciale per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 della classe di concorso A054**, (ri)pubblicata in data 11.08.2021 a seguito delle apportate correzioni dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella e conosciuta dalla ricorrente solo successivamente alla notifica ed al deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio.

Chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare anche anticipatoria, per i medesimi motivi già indicati con l'atto introduttivo del giudizio: **"Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta"**.

Gli stessi profili di illegittimità denunciati in sede di ricorso avverso l'impugnato art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83 ed ai conseguenti atti applicativi, si estendono infatti anche

all'impugnata rettificata graduatoria.

È del tutto illogico, contrario a principi - anche di rango costituzionale - di parità di trattamento, di ragionevolezza e buona amministrazione, che un'insegnante della scuola primaria paritaria nella materia "arte e immagine" (non in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione) venga discriminata in termini di validità del servizio reso rispetto ad insegnanti *"delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria"*.

Con la risultanza di escludere invece - senza alcun motivo ed in modo del tutto discriminatorio - "arte ed immagine", pur avendo detta materia certo pari dignità e pur risultando anch'essa da sempre inserita nel POF alla pari delle altre (sole) materie citate dal D.M. Con ogni illogicità e contraddittorietà, oltre che ingiustizia, manifeste;

\*\*

**4. che CONTROINTERESSATI al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio ed al ricorso per motivi aggiunti sono:**

- **tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali di II fascia** (per le supplenze) **ed in quelle di Istituto di III fascia** (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) **nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte** (come risultanti nell'**Allegato A**);
- **tutti i docenti inseriti nelle nuove Graduatorie Provinciali di II fascia** (per le supplenze) **ed in quelle di Istituto di III fascia** (per

**l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, come rettificate e pubblicate in data 11.08.2021 (Allegato B).**

**Segatamente, sono controinteressati tutti i soggetti che, per effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso della prof.ssa Elena Taverna - e così con la derivata attribuzione in favore della stessa dei dovuti e precedenti punti 117,00 invece degli ingiusti ed attuali punti 33,00 - verrebbero sopravanzati nell'indicata graduatoria dalla ricorrente.**

**\*\***

**5.** che, per quanto attiene il **MONITORAGGIO DEL GIUDIZIO**, lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito internet "***www.giustizia-amministrativa.it***", mediante le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, inserendo il relativo numero di registro generale (R.G. n. 8281/2021) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rinvenibile all'interno sezione "**TAR**", sottosezione "*TAR Lazio – Roma*".

**\*\***

**6.** che la presente pubblicazione viene effettuata in **OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS, N. 4567/2021 DEL 7.09.2021**, con la quale, nell'ambito del giudizio n. R.G. 8281/2021 è stata disposta la integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami sul sito

web dell'Amministrazione.

\*\*

**7.** che il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e le altre Amministrazioni resistenti (queste ultime ove dotate di autonomi siti internet), in ottemperanza alla sopra indicata Ordinanza n. 4567/2021 del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, e dell'Ordinanza della stessa Sezione n. 6116/2019 cui espressamente rinvia l'ordinanza resa nel giudizio tra le parti, hanno l'**OBBLIGO DI PUBBLICARE** sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso per motivi aggiunti e dell'Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021;
- b. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet "*www.giustizia-amministrativa.it*", mediante le modalità rese note sul sito medesimo.

Sempre ai sensi della richiamata Ordinanza le Amministrazioni resistenti:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'Ordinanza della Sez. III Bis del TAR Lazio - Roma, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'Ordinanza di cui si tratta, dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dagli avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, tale attestazione dovrà recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno inoltre curare che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", che dovrà indirizzare alla pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti ed i provvedimenti di cui si tratta.

\*\*

Al presente avviso vengono allegati:

- ricorso introduttivo del giudizio;
- ricorso per motivi aggiunti;
- ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021;
- elenco dei nominativi dei controinteressati, come desumibili dallo stralcio delle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte antecedente alla rettifica (Allegato A) e dallo stralcio delle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a

tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, come rettificate e ripubblicate in data 11.08.2021 (Allegato B);

- quietanza di pagamento per la pubblicazione di Euro 100,00.

Biella-Roma, 8 settembre 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, nata a Gattinara (VC) il 21.08.1965 e residente in Biella (BI), Via Trieste n. 33 (C.F. TVR LNE 65M61 D938M), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e dall'avv. Francesca Dimonte (C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dell'avv. Franco Enoch, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 136 del c.p.a. ed all'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012, all'indirizzo pec: ***franco.enoch@pecstudio.it***, giusta unita procura speciale, *[Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al numero di fax 015.8400057 comune ad entrambi i difensori; ovvero ai seguenti indirizzi di pec: franco.enoch@pecstudio.it; francesca.dimonte@pecstudio.it]*,

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*,
- il **LICEO "AMEDEO AVOGADRO" BIELLA**, in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*,

nonché nei confronti

- delle docenti **Francesca NICOLI, Elena ROSINA, Irene FINIGUERRA e Loretta PIDELLO,**

per l'annullamento, **previa sospensione,**

**e previa misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include "arte ed immagine" tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria (doc. 1), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per



l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00 (cfr. anche doc. 4);

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021 - doc. 3), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;
- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

### **FATTO**

**1.** La prof.ssa Elena Taverna con istanza prot. 1483034 del 31.07.2020, presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Biella domanda, ai sensi dell'O.M. 10.07.2020, n. 60, per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 (doc. 5).

**2.** In tale istanza la ricorrente, per quanto qui rileva, aveva cura di

precisare (cfr. sempre doc. 5):

- la richiesta di inserimento per la classe di concorso A054 Storia dell'Arte;
- il possesso congiunto di Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico, conseguita in data 20.03.2013, nonché dei necessari crediti formativi universitari ed accademici per l'insegnamento, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del D.Lgs. 13.04.2017, n. 59. Anche per quanto riguarda il sostegno;
- i titoli di servizio rappresentati dall'avvenuto insegnamento nella scuola primaria paritaria di "arte e immagine" presso l'Istituto Losana di Biella, ininterrottamente dal 2006 al 2020, e più precisamente negli anni scolastici 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- le sedi delle prescelte Graduatorie di Istituto.

**3.** In esito a tale istanza ed ai titoli di studio e di servizio in proprio possesso (cfr. anche doc. 6 e 7), la prof.ssa Taverna veniva inserita nella suddetta graduatoria per le supplenze, nell'indicata Classe di Concorso A054 Storia dell'Arte, all'8° posto con punti 117,00 (doc. 4), sopravanzando, tra gli altri, tutti i docenti odierni controinteressati.

**4.** Per l'effetto la ricorrente veniva individuata dal Dirigente del Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" Biella e dall'Ufficio Scolastico Ambito X di Biella, come destinataria di proposta di assunzione su posto di sostegno con contratto a tempo determinato, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, per 18 ore settimanali (cfr. doc. 8, 9 e 10).

**5.** La docente iniziava così il suo servizio presso l'indicato Liceo Scientifico, in qualità di Insegnante di Sostegno, nella Classe Terza, Indirizzo Scienze Umane.

In particolare alla ricorrente veniva affidato il sostegno da rivolgere ad una studentessa affetta da sindrome di Down con disabilità cognitiva media (corrispondente ad un'età mentale di 6 anni a fronte di un'età anagrafica di 18 anni). Svolgendo attività inclusiva, in condivisione e con l'approvazione del Consiglio di Classe e del Referente, in conformità al relativo Piano Educativo Individualizzato.

**6.** L'attività di sostegno nei confronti della ragazza disabile dava buoni risultati, unanimemente apprezzati dai Colleghi, oltre che dal Consiglio di Classe e dal Referente per l'Inclusione, posto che:

- nella prima parte dell'anno scolastico - svolta con didattica a distanza in ragione dell'emergenza sanitaria Covid - la studentessa veniva educata all'utilizzo dei dispositivi informatici forniti dalla scuola, dimostrando interesse ed entusiasmo anche in relazione a nuova interazione con i compagni di classe;
- nella seconda parte dell'anno scolastico, la studentessa riusciva ad essere autonoma nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, migliorando i propri termini comportamentali in pubblico ed in classe, raggiungendo risultati apprezzabili (pur) nel proprio programma educativo differenziato;
- infine la prof.ssa Taverna, nell'ultimo mese di insegnamento ed in accordo con l'Istituto, la famiglia ed i Servizi Territoriali, si premurava di organizzare la frequentazione da parte dell'allieva di

attività sportive, ricreative e laboratoriali, nell'ambito di più ampio progetto di vita della stessa ed in vista di un suo futuro occupazionale.

**7.** Terminato l'anno scolastico, la ricorrente riceveva purtroppo informale comunicazione in merito alla sussistenza di problematiche inerenti l'intervenuta valutazione e la correlata attribuzione in suo favore di punteggio in graduatoria, con riferimento al pregresso servizio di insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria.

**8.** Segnatamente il Dirigente Scolastico del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella con nota prot. 4931 del 14.07.2021 (doc. 11), inoltrava istanza alla Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiana di Roma (titolare della cessata scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella ove la prof.ssa Taverna aveva per 14 anni insegnato) per la miglior documentazione del tipo di servizio e di insegnamento svolto, posto che nel periodo pregresso, considerato ai fini di graduatoria, la docente non risultava in possesso di diploma magistrale e/o di titolo equivalente.

In tale nota (cfr. ancora doc. 11) il Dirigente ritrascriveva il disposto di cui all'art. 6.3 del D.M. MIUR n. 83/2008, ai sensi del quale: *"Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica*

*accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria*". Segnalando da subito come la suddetta disposizione assumesse rilievo ai fini di una corretta valutazione dei servizi prestati dall'interessata presso l'Istituto Losana di Biella, "pena la non validità degli stessi nelle citate graduatorie GPS".

**9.** A pronto riscontro di tale istanza la Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della scuola primaria paritaria, con nota n. 2/2021 del 15.07.2021 (doc. 12), confermava di aver a suo tempo accertato che la docente Taverna Elena, per l'intero periodo in cui aveva svolto la propria attività di insegnante di arte ed immagine presso la scuola, pur non essendo in possesso di diploma magistrale, godeva di adeguata formazione didattica. [Formazione comprovata peraltro dall'aggiornamento continuo effettuato (anche) durante il servizio svolto presso l'Istituto Losana, con corsi incentrati sulla didattica dell'arte - cfr. doc. 13 - oltre che dalla conformità al POF e dal protrarsi per oltre 14 anni dell'incarico di insegnamento].

Sottolineando inoltre che la ricorrente, come comprovato dai titoli allegati (cfr. doc. 12 e 6):

- era stata assunta a tempo determinato presso l'Istituto Losana di Biella dal 13.09.2006 al 6.06.2014 e, più precisamente:

- dal 13.09.2006 al 31.08.2011 assegnata all'insegnamento di "Laboratorio d'Arte" in quanto munita di Laurea Triennale in Studio e Gestione dei Beni Culturali (peraltro conseguita con la votazione di 110/110 e lode - cfr. doc. 7), oltre che con Attestato di Qualifica Professionale in Decoratore Ceramista e con Diploma di Scuola

Magistrale;

-- dal 12.09.2011 al 6.06.2014 assegnata all'insegnamento di "Laboratorio d'Arte e di Informatica", avendo nel frattempo superato (in data 22.09.2010 e 2.08.2011) anche gli esami di informatica, nell'ambito del frequentando corso di Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico;

- era quindi stata assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2014 e fino all'intervenuta cessazione definitiva dell'attività didattica dell'Istituto (31.08.2020), sempre impiegata nel "Laboratorio d'Arte e di Informatica", avendo acquisito in data 20.03.2013 (cfr. anche doc. 5 e 7) la Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico (anche tale Laurea con la massima votazione di 110/110 e lode - cfr. doc. 7).

**10.** All'esito di tali chiarimenti il Dirigente del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella, con provvedimento prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), riteneva che l'avvenuto insegnamento di arte nella scuola primaria paritaria Istituto Losana - pur correttamente attestato in conformità al vero dalla prof.ssa Taverna come comprovato dalla svolta verifica istruttoria - non potesse essere valutato favorevolmente in termini di punteggio, risultando la docente priva di diploma di istituto magistrale e/o di laurea in scienza della formazione e non in possesso di titolo di studio specifico "che dia accesso ad alcuna classe di concorso afferente agli insegnamenti previsti dall'art. 6, comma 3, del D.M. 83/2008".

Ciò in quanto l'art. 6.3. del richiamato D.M. riferisce la possibilità di

sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "arte ed immagine".

**11.** Di modo che, proprio (e solo) in ragione di siffatta mancata (ed illegittima) previsione/inclusione tra dette materie del provvedimento ministeriale anche dell'insegnamento di "arte e immagine" (pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6, comma 3) il possesso di titolo specifico per il suo insegnamento non poteva ritenersi valido e, dunque, non poteva essere apprezzato in termini di punteggio.

**12.** Con conseguente decurtazione del precedente punteggio di graduatoria da 117,00 a 33,00 punti e 'precipitazione' della ricorrente nella graduatoria dal precedente 8° posto all'odierno 39° (cfr. doc. 4). Come in conseguente conformità disposto dall'Ufficio Scolastico Ambito X di Biella (doc. 3).

**13.** Pertanto alla ricorrente è di fatto preclusa qualsivoglia aspettativa di insegnamento supplente e - quel che è più grave - di poter proseguire nell'attività di sostegno in favore della studentessa disabile affidatale presso la Classe III (ora IV) del Liceo, con il percorso didattico e formativo che così buoni risultati (e reciproca soddisfazione) aveva dato a docente e discente. Come peraltro

onestamente apprezzato ed unanimemente valutato dai Colleghi e da tutti i competenti Organi e Referenti scolastici.

**14.** Senonché la previsione di cui al richiamato art. 6, comma 3, del D.M. 10.10.2008, n. 83, causativa dei provvedimenti conseguentemente adottati dalla Scuola, deve ritenersi illegittima nella parte in cui non ricomprende anche “arte e immagine” tra le materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica da parte della Coordinatrice delle attività didattiche (come è avvenuto per la prof.ssa Taverna – cfr. *supra* e doc. 6 e 12) a prescindere dal possesso di diploma magistrale o di laurea in scienze della formazione.

**15.** Così come illegittimi devono ritenersi i conseguenti (pur allo stato necessitati dalla suddetta previsione di D.M.) impugnati provvedimenti del Liceo e dell’Ufficio Scolastico di Biella (doc. 2 e 3) e la derivata deteriore rettifica di graduatoria, come può ritenersi sulla scorta delle seguenti argomentazioni in

## **DIRITTO**

### **Premessa sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo.**

Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno un breve cenno in merito alla sussistenza della giurisdizione del TAR Lazio al fine di sgomberare il campo da qualsivoglia equivoco.

Infatti le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 30.03.2021, n. 8775, pronunciata in termini ed in relazione all’inserimento dei docenti nell’ambito delle relative



graduatorie (peraltro in dichiarata continuità con quanto già ritenuto dalle stesse SS.UU. nell'ordinanza 15.12.2016, n. 25840), muovendo dal *“rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto”* (cfr. anche l'ivi citata Cass. SS.UU 8.06.2016, n. 11712), ha chiarito che:

*“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio: **“Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda***

**di annullamento di un atto amministrativo.** Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. Sez. Un. 25840/2016).

Questi principi sono stati puntualmente ripresi dalla recente ordinanza di queste Sezioni unite 23/4/2020, n. 8098, che, - in una fattispecie ... riguardante il mancato inserimento di un'insegnante diplomata magistrale nelle graduatorie ad esaurimento ed in cui oggetto dell'annullamento era il D.M. n. 400 del 2017 ..., ha richiamato i principi espressi nell'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 25840/2016 (seguiti anche da Cass., Sez. Un., n. 21196/2017, cit., e da ultimo Sez. Un. 26/6/2019, n. 17123/2019).

Nel caso in esame, come in quello esaminato nell'ordinanza n. 25840/2016, **la domanda dei ricorrenti è chiaramente rivolta all'annullamento del D.M. n. 325 del 2015, nonché degli atti presupposti, ossia di atti amministrativi di carattere collettivo, costituenti esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri** per l'inserimento nelle graduatorie, ...

**Gli stessi motivi di ricorso al Tar** non investono direttamente le modalità di valutazione delle singole posizioni soggettive, ma **censurano in via principale le determinazioni espresse dal MIUR nel D.M. n. 235 del 2014 (e nei successivi decreti ministeriali),**

*attraverso la deduzione della non conformità a legge dell'atto impugnato, sotto il profilo della violazione del giudicato, dell'eccesso di potere e della violazione di legge, ossia di **tipici vizi di legittimità dell'atto amministrativo quale espressione di esercizio della potestà pubblica, rispetto al quale i ricorrenti possono vantare solo una posizione di interesse legittimo.***

***Solo all'esito della rimozione del provvedimento impugnato la posizione soggettiva dei ricorrenti potrà assumere consistenza di diritto soggettivo".***

Siffatti principi, pur se pronunciati in termini di inserimento/esclusione all'interno di graduatorie di docenti, possono senz'altro applicarsi all'odierna fattispecie nell'ambito della quale si discute in termini di valutazione/esclusione di titoli pregressi in diretta e sola conseguenza di previsione di disposizione di D.M. (allo stato ostativa alla valutazione dell'intero servizio pregresso di insegnamento svolto dalla prof.ssa Taverna nella scuola paritaria primaria), rispetto alla quale è di tutta evidenza la sussistenza di una posizione di mero interesse legittimo. Infatti, come ricordato dalla suddetta ordinanza delle SS.UU. *"solo all'esito della rimozione del provvedimento impugnato la posizione soggettiva dei ricorrenti potrà assumere consistenza di diritto soggettivo"*.

\*\*

Tanto premesso, l' *in parte qua* impugnato art. 6, comma 3, del D.M. 10.10.2008, n. 83 ed i conseguenti provvedimenti applicativi dello stesso, come meglio indicati in epigrafe, devono ritenersi illegittimi

per i seguenti motivi.

\*\*

**1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.**

Già sulla scorta di quanto rappresentato nella parte in fatto risulta evidente l'illegittimità dell'impugnata previsione di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83, che per comodità ancora qui di seguito si ritrascrive:

*“Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”.*

Va dunque ribadita l'illegittimità dell'esclusione e/o comunque della intervenuta non inclusione in siffatto elenco dell'insegnamento della materia di “arte e immagine”.

Infatti non si comprende perché solo gli insegnanti delle materie,

“lingua straniera”, “educazione musicale”, “tecnologia informatica” ed “educazione motoria”, in alternativa al diploma di istituto magistrale e/o della laurea in scienze della formazione, possano avvalersi di diploma di studio specifico (e di adeguata formazione didattica valutata dal coordinatore della scuola paritaria) per l’insegnamento delle corrispondenti materie nella scuola primaria paritaria, costituente peraltro valido titolo per la graduatoria.

Mentre non si comprende perché così non debba essere per gli insegnanti di “arte ed immagine”, avendo tale materia (più che) pari dignità rispetto a quelle di cui sopra, risultando peraltro espressamente ricompresa nelle “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola primaria” di cui al D.Lgs. n. 59/2004 e relativi allegati poi integrati e sostituiti dal Regolamento 16.11.2012, n. 254, normativa che individua quali discipline necessarie per la scuola primaria le materie di:

- Italiano
- Lingua inglese
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- **Arte e immagine**
- Educazione fisica
- Tecnologia

(Oltre all'insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la L. n. 92/2019 e di Religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgano). In altri termini la 'tipicità' e la 'specificità' della materia "arte e immagine" e dei correlati titoli di studio specifici (pacificamente e dall'inizio dell'insegnamento nella scuola paritaria primaria in possesso della ricorrente - cfr. *supra* e doc. 7 e 13), non paiono francamente dissimili dalle pari 'tipicità' e specificità' delle materie (sopra sottolineate) come elencate nell'impugnato art. 6.3 del D.M. n. 83/2008.

Con incomprensibile, dispari, sviata ed ingiusta sottrazione da tale elenco della materia "arte e immagine".

E con altrettanto irrazionale, sviata, dispari ed ingiusta mancata valutazione in graduatoria dei correlati titoli di servizio per chi, come la prof.ssa Taverna, ha per tanti anni insegnato nella scuola primaria paritaria, in possesso di laurea specifica per la materia di "arte e immagine" (oltre che di appurata valutazione didattica positiva da parte del coordinatore della scuola - cfr. *supra* e doc. 12).

Con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati del Liceo Amedeo Avogadro Biella e dell'Ufficio Scolastico – Ambito X di Biella (doc. 2 e 3), con i quali, in espressa e sola applicazione di tale disposto - e così senza ritenere valido il punteggio per tutti i 14 anni di insegnamento di arte ed immagine nella scuola primaria paritaria - è stato decurtato in modo assolutamente penalizzante (da 117,00 a 33,00) il punteggio di graduatoria della ricorrente.

In ripetuta e ribadita violazione dei principi di ragionevolezza,

eguaglianza e di divieto di disparità di trattamento direttamente discendenti dall'art. 3 della Costituzione, nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

\*\*

### **Istanza cautelare.**

Appare evidente il *fumus* di fondatezza che caratterizza il presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si ritiene che solo la concessione di un provvedimento cautelare, atto a ricollocare la ricorrente nella precedente posizione della graduatoria di cui si tratta, valevole ancora e solo per l'anno scolastico 2021-2022 (di modo che, anche per tale aspetto, la ordinaria tempistica di tutela giudiziaria risulterebbe *inutiliter data*), possa consentire alla prof.ssa Taverna di mantenere il proprio posto di lavoro ed il derivato sostentamento economico.

Oltre che consentirle di proseguire in continuità l'utile insegnamento sul posto di sostegno con la ragazza disabile (ora) promossa alla Classe IV del Liceo Amedeo Avogadro di Biella, indirizzo Scienze Umane, alla quale si è dedicata per l'intero scorso anno scolastico.

E, lo si consenta, di poter proseguire quel rapporto di stima, comprensione ed affezione, che così significativi risultati di crescita educativa e relazionale ha dato all'allieva con disabilità cognitiva e sindrome Down alla quale la prof.ssa Taverna è stata e si è dedicata.

Mentre nessun pregiudizio deriverebbe all'Amministrazione Scolastica dall'invocata tutela cautelare, potendo anzi la stessa

continuare ad assolvere egregiamente e per il tramite della ricorrente ai compiti ed al mandato di sostegno in favore della suddetta alunna.

\*\*

## **AL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO**

### **O DELLA SEZIONE ASSEGNATARIA DEL RICORSO**

#### **Istanza per la concessione di tutela cautelare monocratica anticipatoria ex art. 56 c.p.a.**

I provvedimenti impugnati rischiano di compromettere in modo irrimediabile l'interesse e l'aspirazione della ricorrente a svolgere l'attività di insegnante, in particolar modo sull'attuale posto di sostegno e nell'ambito della graduatoria valevole ancora e solo per il prossimo anno scolastico 2021-2022.

Le tempistiche correlate ai termini di impugnativa e le date delle previste Camere di Consiglio per la trattazione collegiale della svolta istanza cautelare, non si conciliano tuttavia con le tempistiche di nomina dei docenti della scuola e del corretto avvio nei primi giorni di settembre dell'anno scolastico 2021-2022.

E soprattutto non si conciliano con le esigenze scolastiche del sostegno da assicurare e proseguire a cura di chi, come la prof.ssa Taverna, ha instaurato un rapporto 'speciale' con la disabile affidatale in sostegno.

Senza avvicendamenti e turnazioni a scalare con gli altri docenti in graduatoria ad auspicato accoglimento e conferma cautelare in sede collegiale.

Di qui l'invocata tutela cautelare anticipatoria monocratica per



l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati, in modo utile a consentire il pregresso (ri)posizionamento in graduatoria della ricorrente e la derivata assegnazione del posto di sostegno di cui si tratta presso il Liceo "Amedeo Avogadro" di Biella, fino alla prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale (e l'auspicata) conferma cautelare, pur con riserva dell'esito definitivo del giudizio.

**P.Q.M.**

La prof.ssa Elena Taverna, rappresentata e difesa come in atti, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, voglia:

- **in via anticipatoria cautelare monocratica:** in persona del Presidente del TAR o della Sezione assegnataria del ricorso, condivisa la sussistenza dei presupposti di eccezionale gravità ed urgenza e di ogni altra condizione di cui all'art. 56 c.p.a., accogliere con proprio Decreto l'istanza cautelare provvisoria azionata, con durata e riserva di conferma fino alla prima utile fissanda Camera di Consiglio. Suspendendo i provvedimenti impugnati, per le parti e come meglio indicati in epigrafe, e consentendo per l'effetto il riposizionamento della ricorrente nelle indicate graduatorie scolastiche per docenti, in modo tale da consentirle la prosecuzione dell'insegnamento sul sostegno ed in favore della allieva disabile, come in atti meglio indicato, presso il Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" di Biella; ovvero adottando ogni diverso provvedimento giudicato equipollente ed utile a garantire la suddetta tutela anticipatoria;
- **in via cautelare:** previa audizione dei propri difensori in Camera di

Consiglio, sospendere i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla valutazione dei titoli di servizio posseduti e dichiarati dalla ricorrente in maniera conforme all'antecedente graduatoria, con riassegnazione del pregresso punteggio e della relativa posizione in graduatoria utile per la prosecuzione dell'insegnamento sul posto di sostegno in favore dell'alunna disabile dedicata presso il Liceo "Amedeo Avogadro" di Biella. Con riserva dell'esito definitivo del giudizio e fatta salva l'adozione in favore della ricorrente di ogni altro provvedimento cautelare ritenuto utile per meglio tutelarne, nelle more, gli interessi e le aspettative;

**- in via principale e nel merito:**

annullare i provvedimenti impugnati per le parti e come meglio indicati in epigrafe;

**- in ogni caso:** con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso del Contributo Unificato.

Si producono i seguenti documenti:

1. D.M. n. 83 del 10.10.2008;
2. Provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 5082 del 21.07.2021;
3. Nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella prot. 2494 del 27.07.2021;
4. Stralcio Graduatoria Provinciale di II fascia (per le supplenze) e di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo

determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valida per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, antecedente alla rettifica;

5. Istanza della ricorrente del 31.07.2020 per l'inserimento nella Graduatoria docenti della Provincia di Biella di cui sopra;

6. Certificato di servizio della ricorrente presso la scuola primaria paritaria - Istituto Losana di Biella prot. 96/2020 del 29.12.2020;

7. Curriculum della prof.ssa Elena Taverna;

8. Nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella prot. 1104 del 10.09.2020;

9. Nota del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 6093 del 10.09.2020;

10. Contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente ed il Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella in data 14.09.2020;

11. Nota del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 4931 del 14.07.2021;

12. Nota della Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della scuola primaria paritaria - Istituto Losana di Biella prot. 02/2021 del 15.07.2021;

13. Elenco attività formativa didattica svolta dalla Prof.ssa Taverna.

\*\*

*Si dichiara che la presente controversia in quanto relativa a pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3 e 6, lettera b), del D.P.R. n. 115/2002, è soggetta al pagamento del contributo*

*unificato in misura ridotta alla metà e così per Euro 325,00.*

\*\*

Biella-Roma, 10 agosto 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte

Firmato  
digitalmente da

**Franco Enoch**

CN = Enoch  
Franco  
C = IT

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE I-TER - n. R.G. 8281/2021**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, (C.F. TVR LNE 65M61 D938M),  
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco  
Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e dall'avv. Francesca Dimonte  
(C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, con  
elezione di domicilio anche digitale presso l'avv. Franco Enoch, ai  
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 136 del c.p.a. ed  
all'art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n.  
221/2012, all'indirizzo pec: ***franco.enoch@pecstudio.it***, giusta  
procura speciale in data 9.08.2021 già unita al ricorso introduttivo  
del giudizio, *[Si conferma di voler ricevere le comunicazioni e le  
notificazioni di legge al numero di fax 015.8400057 comune ad  
entrambi i difensori; ovvero ai seguenti indirizzi di pec:  
franco.enoch@pecstudio.it; francesca.dimonte@pecstudio.it]*,

nel giudizio **n. R.G. 8281/2021** introdotto dalla stessa

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona  
del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO  
TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*,

- il **LICEO “AMEDEO AVOGADRO” BIELLA**, in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*,

nonché nei confronti

- delle docenti **Francesca NICOLI, Elena ROSINA, Irene FINIGUERRA e Loretta PIDELLO**,

per l'annullamento, **previa sospensione,**

**e previa misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include “arte ed immagine” tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria (doc. 1), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito

della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00 (cfr. anche doc. 4);

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021 - doc. 3), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;

- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;

- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto,

nonché

della **qui impugnata** nuova rettificata Graduatoria Provinciale per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 della classe di concorso A054 (ri)pubblicata in data 11.08.2021 a seguito delle apportate correzioni dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito

Territoriale di Biella e conosciuta dalla ricorrente successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

### **FATTO**

**1.** Con il ricorso notificati in data 10.08.2021, la prof.ssa Elena Taverna - utilmente inserita in 8° posizione, con 117 punti, in sede di prima pubblicazione nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 (cfr. doc. 4) e che, per l'effetto, era risultata destinataria di contratto di docenza di sostegno nello scorso a.s. presso il Liceo 'Amedeo Avogadro' di Biella (doc. 10) - impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali l'Amministrazione Scolastica le comunicava l'avvenuta sua retrocessione nella suddetta graduatoria, a seguito di controlli svolti e della nuova (non) valutazione dei titoli di servizio in possesso della medesima.

**2.** Segnatamente siffatto ricollocamento in deteriore posizione era dipeso dall'avvenuta verifica che la ricorrente, pur avendo svolto per ben 14 anni scolastici servizio di insegnamento presso la scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella, nella materia "Arte e Immagine" (cfr. doc. 6 e 7), pur essendo in possesso di titolo di studio specifico (Laurea triennale in "Studio e Gestione dei Beni Culturali" prima e Laurea magistrale in "Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico" poi, entrambe con la massima votazione 110/110 e lode - cfr. doc. 7) e di



adeguata formazione didattica accertata dalla coordinatrice delle attività didattiche dell'Istituto paritario (cfr. doc. 12 e 13), non essendo in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione, il suo pregresso servizio non poteva essere considerato valido a fini di punteggio, in quanto non rientrante tra le materie previste dall'art. 6.3. del D.M. 10.10.2008 n. 83 (doc. 1 Cfr. per siffatta motivazione doc. 2).

Ciò in quanto detto art. 6.3. consente la possibilità di sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "arte ed immagine" (cfr. ancora doc. 2).

Pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6.3.

**3.** Conseguentemente la prof.ssa Taverna, non appena ricevuta comunicazione dall'Amministrazione Scolastica dei provvedimenti di retrocessione e sottrazione dei punti per l'insegnamento prestato presso la scuola primaria paritaria (in precedenza invece valutato) - come detto - con ricorso notificato in data 10.08.2021 e depositato il successivo 11.08.2021 impugnava avanti al TAR Lazio-Roma l'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale citato (cfr. ancora doc. 1) nella parte in cui non include anche la materia "arte e immagine" tra le

materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica della Coordinatrice delle attività didattiche (come in possesso della prof.ssa Taverna - cfr. *supra* e doc. 6, 12 e 13) a prescindere da diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione.

Impugnando al contempo i conseguenti e derivati provvedimenti del Liceo "Amedeo Avogadro" e dell'Ufficio Scolastico di Biella (doc. 2 e 3) che espressamente non riconoscevano più il pregresso punteggio alla ricorrente ed i successivi adottandi provvedimenti, ivi compresa la futura rettificanda graduatoria provinciale per le supplenze nell'ambito scolastico biellese.

Chiedendone l'annullamento, previ provvedimenti cautelari, anche in via monocratica.

**4.** Senonchè, solo successivamente alla notifica ed al deposito telematico del ricorso veniva (ri)pubblicata la nuova Graduatoria delle Supplenze, rettificata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Biella come preannunciato ed in dipendenza di quanto sopra, nell'ambito della quale la Prof.ssa Taverna veniva collocata dal precedente posto n. 8 con punti 117 al nuovo posto n. 41 (!) con punti 33 (cfr. doc. 14). Senza riconoscere alcun punteggio per i 14 anni scolastici di insegnamento svolti nella scuola primaria paritaria e risultando (abbondantemente) posposta agli odierni controinteressati che prima tutti sopravanzava.

**5.** Risulta dunque e purtroppo confermata la derivante preclusione

per la ricorrente di qualsivoglia aspettativa di insegnamento supplente e - quel che è più grave - di poter proseguire nell'attività di sostegno in favore della studentessa disabile affidatale presso la Classe III (ora IV) del Liceo, con il percorso didattico e formativo che così buoni risultati (e reciproca soddisfazione) aveva dato a docente e discente.

Come meglio e più ampiamente già indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.

**6.** Conseguentemente la prof.ssa Elena Taverna con gli odierni motivi aggiunti impugna espressamente, per scrupolo difensivo, anche tale sopravvenuto provvedimento, da ritenersi anch'esso illegittimo per quanto già indicato con l'atto introduttivo del giudizio e come di seguito ancora evidenziato in

## **DIRITTO**

**1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.**

Gli stessi profili di illegittimità denunciati in sede di ricorso avverso l'impugnato art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83 e dei conseguenti atti applicativi, si estendono anche all'odierno ultimo provvedimento, vale a dire la qui impugnata rettificata

graduatoria.

È infatti del tutto illogico, contrario a principi - anche di rango costituzionale - di parità di trattamento, di ragionevolezza e buona amministrazione, che un'insegnante della scuola primaria paritaria nella materia "arte e immagine" (non in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione) venga discriminata in termini di validità del servizio reso rispetto ad insegnanti "delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria" (cfr. doc. 1).

Le uniche materie per le quali, ai sensi del citato articolo di D.M. possono valere, in via sostitutiva, il titolo di studio specialistico e la competenza didattica accertata dal coordinatore della scuola.

Con la risultanza di escludere - senza alcun motivo ed in modo del tutto discriminatorio - tra le stesse materie "arte ed immagine" pur avendo detta materia certo pari dignità e pur risultando anch'essa da sempre inserita nel POF alla pari delle altre (sole) materie citate dal D.M.

Con ogni illogicità e contraddittorietà, oltre che ingiustizia, manifeste.

\*\*

### **Istanza cautelare e di applicazione di misure anticipatorie.**

Anche l'odierna impugnata graduatoria merita di essere sospesa con ripristino in sede cautelare della pregressa posizione e del precedente punteggio, atto a consentire alla prof.ssa Taverna il mantenimento per proprio posto di lavoro e dell'insegnamento sul sostegno in

continuità in favore dell'alunna diversamente abile della classe (ora) IV, affidatale presso il Liceo di Scienze Umane "Amedeo Avogadro" di Biella e che così buoni risultati di apprendimento e di crescita relazionale aveva raggiunto grazie al supporto nello scorso anno scolastico svolto dalla ricorrente.

Come apprezzato dal Consiglio di Classe della scuola, dal Referente scolastico per l'inclusione e dagli stessi Colleghi.

Di qui la ribadita richiesta di tutela cautelare, anche anticipatoria, nei confronti di tutti gli atti impugnati e finanche dell'odierna impugnata graduatoria, laddove la tutela cautelare ordinaria non risulti - come non pare risultare - utile in termini temporali per tutelare le buone ragioni della ricorrente e contemperare le esigenze di assistenza nel sostegno della Scuola e dell'alunna down già dall'avvio del nuovo anno scolastico.

\*\*\*\*\*

Nel rinviare per il resto a quanto più ampiamente argomentato con il ricorso introduttivo del giudizio, si insiste per l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche anticipatoria, di tutti gli atti impugnati, ivi incluso l'odierno ed ultimo provvedimento, vale a dire la rettificata graduatoria, come meglio indicato in epigrafe.

Si produce il seguente ulteriore documento:

14. Stralcio Graduatoria Provinciale di II fascia (per le supplenze) e di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valida per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso

A054 - Storia dell'Arte, come rettificata e pubblicata l'11.08.2021.

\*\*

*Si dichiara che i presenti motivi aggiunti di ricorso non ampliano l'oggetto dell'odierna controversia relativa a pubblico impiego, per la quale è già stato corrisposto il contributo unificato di Euro 325,00, stante l'evidente connessione tra i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il provvedimento oggetto di impugnativa con gli odierni motivi aggiunti, nonché l'altrettanto evidente rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra di essi. In conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, e di quanto anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 27.10.2020, n. 23528 e 23520.*

\*\*

Biella-Roma, 12 agosto 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte


Firmato  
digitalmente da

**Franco Enoch**

CN = Enoch Franco  
C = IT

Pubblicato il 07/09/2021

N.04567 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 08281/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8281 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Elena Taverna, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Enoch, Francesca Dimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Liceo Amedeo Avogadro Biella non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Francesca Nicoli, Elena Rosina, Irene Finiguerra, Loretta Pidello non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include “arte ed immagine” tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria,

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021, comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00;

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa



al Sistema Informativo;

- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

8	BI	VOYAT	CAROLINE	04/07/1993	AO	A053	SS	I	2			12,00	0,00	0,00	0,00	18,00	30,00
1	BI	FONTANELLA	ALBERTO	30/10/1975	BI	A054	SS	I	1			20,00	0,50	0,00	0,00	150,00	170,50
1	BI	SUMMA	MARIA GRAZIA	07/12/1959	CH	A054	SS	I	2			25,00	5,00	0,00	0,00	183,00	213,00
2	BI	CARESTIA	KATIA	10/09/1973	AG	A054	SS	I	2			26,00	9,00	0,00	0,00	144,00	179,00
3	BI	SERVENTI	ILARIA	26/02/1979	BI	A054	SS	I	2			25,00	10,50	0,00	0,00	138,00	173,50
4	BI	SIMONATO	PAOLA	15/01/1979	BI	A054	SS	I	2			33,00	10,00	0,00	0,00	120,00	163,00
5	BI	BOGNETTI	GIAN MARIO	08/02/1969	BI	A054	SS	I	2			25,50	0,00	0,00	0,00	127,00	152,50
6	BI	CARANDO	SIMONA	28/02/1977	BI	A054	SS	I	2			23,50	0,00	0,00	0,00	106,00	129,50
7	BI	MUSCI	LUISA	12/12/1970	BI	A054	SS	I	2			17,00	1,00	0,00	0,00	104,00	122,00
8	BI	TAVERNA	ELENA	21/08/1965	VC	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	84,00	117,00
9	BI	NICOLI	FRANCESCA	15/12/1973	VT	A054	SS	I	2			29,00	9,00	0,00	0,00	60,00	98,00
10	BI	TEDESCO	LISA	21/03/1982	PA	A054	SS	I	2			33,00	3,00	0,00	0,00	60,00	96,00
11	BI	ZAGORDO	ANGELA	15/11/1981	CS	A054	SS	I	2			29,00	3,00	0,00	0,00	59,00	91,00
12	BI	PIDELLO	LORETTA	10/03/1986	BI	A054	SS	I	2			29,00	0,00	0,00	0,00	58,00	87,00
13	BI	FRANCISCONO	ROSANNA	11/06/1963	BI	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	53,00	86,00
14	BI	FIORINO	GIUSEPPE	19/07/1972	GE	A054	SS	I	2			15,00	1,00	0,00	0,00	70,00	86,00
15	BI	ANTONELLI	ROBERTA	02/02/1984	BI	A054	SS	I	2			29,00	0,50	0,00	0,00	56,00	85,50
16	BI	VIOTTI	PAOLA	26/03/1980	GE	A054	SS	I	2			29,00	11,00	0,00	0,00	45,00	85,00
17	BI	DELPIANO	SARA	10/07/1985	BI	A054	SS	I	2			27,50	3,50	0,00	0,00	48,00	79,00
18	BI	FINIGUERRA	IRENE	11/03/1987	BI	A054	SS	I	2			28,50	0,00	0,00	0,00	50,00	78,50
19	BI	SICLARI	SARA	14/08/1988	BI	A054	SS	I	2			33,00	5,50	0,00	0,00	37,00	75,50
20	BI	SARTORELLO	ALICE	14/10/1984	BI	A054	SS	I	2			33,00	8,00	0,00	0,00	34,00	75,00
21	BI	AGLIETTA	FRANCESCA	17/04/1970	BI	A054	SS	I	2			24,50	8,00	0,00	0,00	42,00	74,50
22	BI	ROSSI	CHIARA	05/02/1978	BI	A054	SS	I	2			29,00	2,50	0,00	0,00	42,00	73,50
23	BI	DONATELLI	FRANCESCA	29/04/1971	BI	A054	SS	I	2			21,00	0,00	0,00	0,00	47,00	68,00
24	BI	ROCCHETTI	FLORA	15/10/1977	BI	A054	SS	I	2			22,50	0,50	0,00	0,00	41,00	64,00
25	BI	GUALA	LILIANA	11/10/1988	VC	A054	SS	I	2			21,50	0,50	0,00	0,00	42,00	64,00
26	BI	BACCHI	PAOLA	19/03/1970	BI	A054	SS	I	2			27,50	0,00	0,00	0,00	32,00	59,50
27	BI	ROSINA	ELENA	29/05/1984	BI	A054	SS	I	2			33,00	1,00	0,00	0,00	24,00	58,00
28	BI	ACQUADRO	AGNESE	23/02/1985	BI	A054	SS	I	2			29,00	1,00	0,00	0,00	26,00	56,00
29	BI	STASIA	VALERIA	19/02/1982	VC	A054	SS	I	2			29,00	4,50	0,00	0,00	22,00	55,50
30	BI	LANZONE	ARIANNA	26/12/1975	BI	A054	SS	I	2			28,00	0,00	0,00	0,00	24,00	52,00
31	BI	PURICELLA	ANNA LUCIA MONIA	12/11/1975	TA	A054	SS	I	2			25,50	2,50	0,00	0,00	24,00	52,00
32	BI	MATTEI	MANUELA	01/11/1977	LU	A054	SS	I	2			33,00	2,00	0,00	0,00	12,00	47,00
33	BI	PALLADINO	DANIELA	24/01/1983	BI	A054	SS	I	2			22,00	2,00	0,00	0,00	20,00	44,00
34	BI	MONTANERA	ALESSANDRA	20/10/1978	BI	A054	SS	I	2			28,00	2,00	0,00	0,00	12,00	42,00
35	BI	DI PERNA	MARCO	07/04/1991	BI	A054	SS	I	2			33,00	0,50	0,00	0,00	5,00	38,50
36	BI	AIELLO	CONCETTA	01/10/1964	CT	A054	SS	I	2			25,00	1,00	0,00	0,00	12,00	38,00
37	BI	GALEANO	CECILIA	25/05/1994	PA	A054	SS	I	2			33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	36,00
38	BI	BRUNO	GIULIA	27/07/1988	VC	A054	SS	I	2			28,50	0,00	0,00	0,00	6,00	34,50
39	BI	BATTAGLIA MIGLIETTI	EDOARDO	16/06/1992	BI	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
40	BI	ROMANO	ALESSANDRO	24/08/1991	BI	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
41	BI	CANE	ROSANNA	04/03/1982	PA	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
42	BI	ROSSI	MARIAGRAZIA	20/05/1978	AL	A054	SS	I	2			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
43	BI	FOSSATI	MARTINA	29/03/1975	BI	A054	SS	I	2			21,50	1,50	0,00	0,00	9,00	32,00
44	BI	DI DOMENICO	MARTINA	07/03/1993	NA	A054	SS	I	2			29,00	3,00	0,00	0,00	0,00	32,00
45	BI	ARDITO	LETIZIA	12/12/1981	TA	A054	SS	I	2			28,00	4,00	0,00	0,00	0,00	32,00
46	BI	AVANZI	ALESSIA	25/08/1988	BI	A054	SS	I	2			28,00	3,00	0,00	0,00	0,00	31,00
47	BI	GIACHINO	EMILIO	27/04/1968	BI	A054	SS	I	2			12,00	0,00	0,00	0,00	18,00	30,00
48	BI	VARNERO	VALERIA	03/07/1967	BI	A054	SS	I	2			25,50	0,00	0,00	0,00	4,50	30,00
49	BI	FALETTI	ILARIA	25/05/1983	LU	A054	SS	I	2			29,00	0,50	0,00	0,00	0,00	29,50
50	BI	LOVISON	ALESSIA	10/11/1991	BI	A054	SS	I	2			29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
51	BI	RAMA	ELISA	23/03/1974	NO	A054	SS	I	2			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
52	BI	FERRO	LEDA	02/06/1962	VE	A054	SS	I	2			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
53	BI	BOGNETTI	LUISA	09/08/1974	BI	A054	SS	I	2			24,00	0,00	0,00	0,00	3,00	27,00
54	BI	LAMPILLIO	LORENZO	23/02/1993	BI	A054	SS	I	2			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
55	BI	FAVARIO	VALERIA	11/05/1991	BI	A054	SS	I	2			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
56	BI	ROMANO	TERESA	19/12/1994	BI	A054	SS	I	2			21,50	0,50	0,00	0,00	0,00	22,00

UFFICIO PROVINCIALE	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E PERSECUZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA IN INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA	COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	INDICATORE DI PREFERENZE	SERVIZIO SENZA DEMERITO	DATA PRODUZIONE	PRESENZA ELENCHI AGGIUNTIVI
IS	A054	I	2	SS	SUMMA	MARIA GRAZIA	1		25	5	0		183	213 X			
IS	A054	I	2	SS	CARETTA	KATIA	2		25	9	0		184	177 X	X		
IS	A054	I	2	SS	SERVENTI	LARVA	3		25	10.50	0		138	173.50 X			
IS	A054	I	2	SS	SIMONATO	PAOLA	4		30	0	0		120	161 X			
IS	A054	I	2	SS	ROGLIETTI	GRN MARIO	5		23.50	0	0		127	152.50 X			
IS	A054	I	2	SS	CASANO	SIMONA	6		30	0	0		106	129.50 X			
IS	A054	I	2	SS	NURO	LUIA	7		17	1	0		106	122 X	X		
IS	A054	I	2	SS	NICOLI	FRANCESCA	8		20	0	0		60	96 X			
IS	A054	I	2	SS	TIORESCO	LISA	9		30	0	0		60	96 X	X		
IS	A054	I	2	SS	ZAGORRO	ANGELA	10		20	3	0		59	91 X			
IS	A054	I	2	SS	RODELLO	LORETTA	11		20	0	0		58	87			
IS	A054	I	2	SS	FRANCISCONO	ROSIANNA	12		34	0	0		53	86 X			
IS	A054	I	2	SS	FORINO	GIUSEPPE	13		10	1	0		70	85 X			
IS	A054	I	2	SS	VIOITI	PAOLA	14		28	11	0		48	83 X	X		
IS	A054	I	2	SS	DEL PINO	SARA	15		27.50	3.50	0		60	79 X	X		
IS	A054	I	2	SS	FINGUERRA	RENNE	16		28.50	0	0		50	78.50 X			
IS	A054	I	2	SS	RICIARI	SARA	17		17	5.50	0		37	75.50 X			
IS	A054	I	2	SS	SARTORELLO	ALICE	18		8	0	0		34	73 X	X		
IS	A054	I	2	SS	ROGLIETTI	FRANCESCA	19		24.50	0	0		42	73.50 X			
IS	A054	I	2	SS	ROSSI	CHIARA	20		29	2.50	0		42	73.50 X	X		
IS	A054	I	2	SS	DOMATELLI	FRANCESCA	21		27	0	0		41	68 X			
IS	A054	I	2	SS	ROCCOCHETTI	FLORA	22		22.50	0.50	0		41	64 X			
IS	A054	I	2	SS	SUMA	LARIANA	23		21.50	0.50	0		42	61 X			
IS	A054	I	2	SS	BACCHI	PAOLA	24		21.50	0	0		39	59.50 X			
IS	A054	I	2	SS	ROSINA	ELENA	25		33	1	0		24	58 X			
IS	A054	I	2	SS	ACQUARO	ANNESE	26		29	1	0		25	57 X	X		
IS	A054	I	2	SS	STASIA	VALERIA	27		29	4.50	0		24	55.50 X			
IS	A054	I	2	SS	LANZONE	IRVANA	28		0	0	0		28	52 X			
IS	A054	I	2	SS	PURCELLA	ANNA LUCIA MONIA	29		25.50	2.50	0		24	52 X			
IS	A054	I	2	SS	MATTI	MANUELA	30		30	2	0		12	47 X			
IS	A054	I	2	SS	PALLADINO	DANIELA	31		22	2	0		10	44 X	X		
IS	A054	I	2	SS	MONTANERA	ALESSANDRA	32		28	0	0		12	42 X	X		
IS	A054	I	2	SS	DI PERNA	MARCO	33		33	0.50	0		5	38.50			
IS	A054	I	2	SS	ABELLO	CONCETTA	34		34	1	0		12	38 X			
IS	A054	I	2	SS	GALEANO	CECILIA	35		34	3	0		0	36			
IS	A054	I	2	SS	BRUNO	GIULIA	36		38.50	0	0		0	34.50			
IS	A054	I	2	SS	ROSSI	MARIA GRAZIA	37		33	0	0		0	33	X		
IS	A054	I	2	SS	RATTAGLIA MOLETTI	ROSIANNA	38		30	0	0		0	30			
IS	A054	I	2	SS	ROMANO	ALESSANDRO	39		33	0	0		0	33			
IS	A054	I	2	SS	LANE	ROSIANNA	40		30	0	0		0	30			
IS	A054	I	2	SS	FAVERNA	ELENA	41		33	0	0		0	33			
IS	A054	I	2	SS	DI DOMENICO	MARTINA	42		21.50	1.50	0		0	32 X			
IS	A054	I	2	SS	ARDITO	LETIZIA	43		28	0	0		0	30			
IS	A054	I	2	SS	AVIANO	ALESSIA	44		29	0	0		0	31			
IS	A054	I	2	SS	GIACHINO	EMILIO	45		12	0	0		18	30			
IS	A054	I	2	SS	FALETTI	LARIANA	47		27.50	0.50	0		0	29.50			
IS	A054	I	2	SS	LOVISON	ALESSIA	48		29	0	0		0	29			
IS	A054	I	2	SS	ELISA	RAMA	49		27.50	0	0		0	27.50			
IS	A054	I	2	SS	FERRI	LEDA	50		27.50	0	0		0	27.50			
IS	A054	I	2	SS	ROGLIETTI	LUIA	51		20	0	0		0	27 X			
IS	A054	I	2	SS	FAVARO	VALERIA	52		27	0	0		0	27			
IS	A054	I	2	SS	ROMANO	TERESA	53		21.50	0.50	0		0	22			

IT8600200822301000004097846

## BENEFICIARIO

Nominativo del beneficiario    MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IBAN o Conto Corrente del beneficiario    IT94M0100003245348013355004

Nome della banca    BANCA D'ITALIA

Filiale    VERSAMENTI DI TESORERIA - BON

BIC / SWIFT    BITAITRRENT

## DATI DI PAGAMENTO

TRN    1101212500404700

Importo    EUR 100.0

Commissioni    EUR 0,58

Importo totale    EUR 100,58

Data di esecuzione    Tue Sep 07 00:00:00 CEST 2021

Causale    ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ  
IIIBIS N 04567/2021 DEL  
07/09/2021 GIUDIZIO NRG  
8281/2021 TAVERNA ELENA

## ORDINANTE

Nominativo      ENOCH FRANCO

IBAN              IT8600200822301000004097846

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. EN

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano. Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1

[unicredit.it](http://unicredit.it)